

ARTICOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Per **Legge** si intende la legge dello Stato 05 Agosto 1981 n. 416, modificata dalla legge 25 Febbraio 1985 n. 67.

Per **Legge Regionale** si intende la Legge della Regione Piemonte 18 Aprile 1985 n. 40, modificata dalla Legge Regionale 25 Agosto 1992 n. 40.

Per **Piano** si intende il “Piano di localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste”, adottato a norma della Legge 416/81 e della Legge regionale, di cui le presenti norme costituiscono le norme di attuazione.

Per **RIVENDITA** si intende un esercizio di vendita di giornali e riviste in sede fissa, sia ubicata in un locale – negozio, sia ubicato in chiosco su area pubblica.

Per **RIVENDITA ESCLUSIVA** si intende un esercizio di vendita in sede fissa nel quale si esercita solamente la vendita di giornali e riviste.

Per **RIVENDITA PROMISCUA** si intende un esercizio di vendita in sede fissa, nel quale si esercita la vendita di giornali e riviste congiuntamente ad altra attività commerciale o altra attività economica, anche svolta da diverso soggetto.

Per **GIORNALE E RIVISTA** si intende:

GIORNALE ha contenuto prevalentemente informativo, consistente nella diffusione di notizie su vicende e problemi di attualità (Cass. Pen. VI°, 10.10.1967 n. 197128)-

QUOTIDIANO è sinonimo di giornale, quotidiano (Cass, Cit.)-

RIVISTA ha contenuto prevalentemente informativo, consistente nella trattazione di argomenti che seppur limitati a settore particolari, hanno sempre un certo carattere di varietà (Cass. Cit.)-

PERIODICO una pubblicazione edica a regolari intervalli di tempo cioè a periodo fisso, con carattere di continuità.

Trattano materie generiche con diversità di contenuto da un numero all'altro. (Cass. Cit.)-

ARTICOLO 2 – ZONIZZAZIONE

Ai sensi previsti dalla Legge e dalle presenti norme, il territorio comunale viene suddiviso in due zone:

ZONA “1” CANNOBIO CAPOLUOGO (confini da Carmine a Piaggio Valmara – Via Alla Piana intersezione Via Curioni)

ZONA “2” Via Alla Piana – Via Curioni – Via Madonna Delle Grazie – Traffiume – Socraggio

ARTICOLO 3 – CONTINGENTAMENTO

I limiti numerici potenziali massimi di rivendita, e quindi il numero delle nuove rivendite autorizzabili sono per ciascuna zona i seguenti:

ZONA	NUMERO AUT.NI ATTUALI	B.AUT.NI RILASCIABILI
1	4	0
2	0	1

La zona 1 prestando i quattro servizi di rivendita di giornali e riviste, risulta sufficientemente servita e pertanto non si prevede la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni.

La zona 2, all'atto dell'adozione del presente piano, presenta invece situazione di fabbisogno per cui sarà possibile il rilascio di nuova autorizzazione, da localizzarsi nell'ambito:

VIA ALLA PIANA – TRAFFIUME CENTRO STORICO.

La eventuale rivendita che venga autorizzata e ubicata nella zona 2, non potrà essere oggetto di trasferimento nella zona, sarà costantemente aggiornato in relazione alle modifiche che dovessero intervenire a seguito di rilascio di nuove autorizzazioni, di trasferimenti fuori zona o di cessazione di attività di rivendite esistenti.

ARTICOLO 4 – AUTORIZZAZIONI

Chiunque intenda aprire una rivendita o installare distributori automatici, per la vendita di giornali e riviste, oppure subentrare nella titolarità di una rivendita già autorizzata, oppure trasferire da un luogo ad un altro la rivendita, è tenuto a richiedere al Sindaco la relativa autorizzazione.

L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento con altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.

Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.

L'esercizio dell'attività può essere svolta unicamente dal titolare e dai suoi familiari e parenti o affini sino al terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi ma è vietato l'affidamento di gestione a terzi. L'affidamento è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia infortunio o superamento dell'età pensionabile.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti, la vendita, anche porta a porta, dei quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Il richiedente l'autorizzazione deve essere iscritto al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio) ai sensi della legge 11 Giugno 1971 n. 426 e del D.P.R. 27 Aprile 1982 n. 268.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a persone fisiche titolari di altra autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, anche se rilasciata da altro Comune, o che esercitino altre attività professionali in proprio, salvo quella da esercitare in una rivendita promiscua, né che prestino la propria opera con rapporto di lavoro subordinato.

Qualora la sede dell'attività di rivendita sia ubicata su suolo pubblico, l'inizio dell'attività è subordinata all'ottenimento della concessione di suolo pubblico, compatibilmente con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali della località e con le altre esigenze di uso pubblico del suolo.

L'autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste da diritto a richiedere ed ottenere, previa iscrizione al R.E.C. per la corrispondente categoria, l'autorizzazione commerciale per la tabella XIV/C04 "prodotti culturali, d'arte e da collezione", prevista dal D.M. 17.9.1996 n. 561 e dal Piano di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita.

Qualora la rivendita sia ubicata in chiosco su suolo pubblico, la predetta autorizzazione sarà rilasciata ai sensi della Legge 28.3.1991 n. 112.

ARTICOLO 5 – CRITRI DI PRIORITA' NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Per il rilascio di autorizzazione, qualora per la stessa zona esistano domande concorrenti, si osservano le seguenti priorità:

- 1) – domande presentate da soggetti cui sia stata affidata precedentemente la rivendita;
- 2) – domande di trasferimento da zone sature a zone che presentino disponibilità numerica in base alle indicazioni del Piano;
- 3) – domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi presentate da soggetti che non risultino titolari di altra autorizzazione al commercio;
- 4) – domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi presentate da soggetti titolari di altre autorizzazioni al commercio affini o tali da considerarsi ai sensi del D.M. 4.8.1988 n. 375;
- 5) – domande presentate da capi di famiglia i cui componenti possano coadiuvare il titolare;
- 6) – l'ordine cronologico delle domande.

ARTICOLO 6 – DISTANZE MINIME

Le autorizzazioni all'apertura di nuove rivendite sia esclusive che promiscue, sia in locali – negozio che in chioschi, non saranno subordinate all'esistenza di sostanze minime.

Le autorizzazioni al trasferimento di sede, all'interno della stessa zona, sarà soggetta ad una distanza minima, tra le edicole esistenti, di Ml. 100 (cento metri lineari).

Nell'applicazione delle distanze minime, di cui al comma 2, è ammessa una tolleranza del 10%

ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTO

Il trasferimento di una rivendita è subordinato all'ottenimento di autorizzazione da parte del Sindaco.

Per i trasferimenti nella stessa zona, si fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 6 del presente Piano.

In caso di forza maggiore (crolli, incendi, sfratti esecutivi non determinati da morosità, esecuzione di rilevanti opere e di viabilità che pregiudichino l'accesso alla rivendita, o da altri gravi motivi), il Sindaco sentito le organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori, può consentire il trasferimento di una rivendita in altra zona, anche in deroga alle presenti norme.

L'autorizzazione al commercio per la tabella merceologica XIV – C/04 “prodotti culturali, d'arte e da collezione”, abbinate ad altre tabelle merceologiche, rilasciata sia in sede fissa che per i chioschi su area pubblica, non è trasferibile se non congiuntamente a tutte le tabelle possedute.

ARTICOLO 8 – AMPLIAMENTO

L'ampliamento della superficie della rivendita non è soggetto ad autorizzazione, ma deve essere preventivamente comunicato al Sindaco.

L'effettuazione dell'ampliamento è tuttavia subordinato all'ottenimento, da parte del titolare dell'autorizzazione, delle certificazioni eventualmente necessarie sotto l'aspetto urbanistico, edilizio, igienico – sanitario, di prevenzione incendi, di polizia urbana.

L'ampliamento di superficie delle rivendite ubicate nei chioschi su suolo pubblico è subordinato alla preventiva concessione dell'occupazione suolo pubblico nonché alle certificazioni di cui al precedente comma 2.

ARTICOLO 9 – SUBINGRESSO

Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste, ha diritto a continuare l'attività del dante causa ed a ottenere l'autorizzazione a suo nome, purchè sia iscritto al registro esercenti Commercio per l'attività di vendita di giornali e riviste, sia provata l'effettiva cessione dell'esercizio ed abbia presentato domanda al Sindaco.

Il subingresso nella gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento di malattia o infortunio, o superamento dell'età pensionabile del titolare.

L'autorizzazione al subentrante è valida fino alla data in cui a termine l'impedimento.

Se il subentrante è una persona fisica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 – 3° comma delle presenti norme. Qualora il subingresso avvenga per causa di morte, il subentrante già titolare di altra autorizzazione o attività di rivendita di giornali e riviste, dovrà rinunciare entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo, o, nello stesso termine rinunciare o cedere la rivendita in cui è subentrato.

In caso contrario verrà ordinata la chiusura della rivendita acquisita.

Il subentrante già iscritto al R.E.C., alla data di riferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato domanda di autorizzazione al Sindaco.

Il subentrante per atto tra vivi, non iscritto al R.E.C., alla data del subingresso, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione e chiesta l'autorizzazione.

Il subentrante per causa di morte non iscritto al R.E.C. alla data di acquisto del titolo, ha facoltà di continuare l'attività, a titolo provvisorio per sei mesi. Trascorso tale l'iscrizione al R.E.C. è chiesta l'autorizzazione.

L'autorizzazione al commercio per la tabella merceologica XIV – C/04 “prodotti culturali d'arte e da collezione” abbinata ad altre tabelle merceologiche, rilasciata sia in sede fissa che per chioschi su area pubblica, non può essere ceduta se non congiuntamente a tutte le tabelle possedute.

ARTICOLO 10 – ABBINAMENTI

L'abbinamento alla autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste, di altre tabelle merceologiche, è consentito in locali che abbiano, oltre a quanto previsto dalle presenti norme di attuazione, tutti i requisiti dal “Piano di adeguamento e sviluppo della rete di vendita” vigente.

ARTICOLO 11 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

Il titolare di autorizzazione per la vendita di giornali e riviste che intende sospendere l’attività per un periodo superiore a un mese, deve darne preventiva comunicazione al Sindaco.

Qualora, per gravi documentati motivi o per causa di forza maggiore intenda sospendere l’attività per un periodo superiore a sei mesi, deve ottenere preventiva autorizzazione dal Sindaco.

La comunicazione o la richiesta di autorizzazione alla chiusura della rivendita di giornali e riviste, devono contenere l’indicazione del periodo di chiusura dell’esercizio, i motivi della sospensione e deve precisare se la vendita è precisata da altri, indicando il nome e la qualifica dell’affidatario.

ARTICOLO 12 – DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione per la vendita di giornali e riviste decade quando la rivendita non sia attivata entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

L’autorizzazione per la vendita di giornali e riviste è revocata nei seguenti casi:

- a) – quando la rivendita abbia sospeso l’attività per un periodo superiore a sei mesi, senza preventiva autorizzazione;
- b) – quando il titolare venga cancellato dal Registro Esercenti il Commercio;
- c) – nei casi previsti dalla Legislazione Antimafia;
- d) – quando il titolare, persona fisica, risulti avere altra autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, anche se rilasciata da altro comune;
- e) – quando il titolare risulti esercitare altra attività personale in proprio o risulti prestare la propria opera con rapporto di lavoro subordinato.

ARTICOLO 13 – ATTIVITA’ ESENTI DALL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Non è richiesta l’autorizzazione amministrativa per:

- 1) – la rivendita, anche a mezzo di distributori automatici di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati ed autorizzazioni;
- 2) – la vendita ambulante di pubblicazioni di partito sindacali e religiose, per le quali si ricorre all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- 3) – la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, di quotidiani e periodici editi dalle medesime;
- 4) – la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- 5) – la consegna a porta a porta e la vendita ambulante da parte di editori, distributori e rivenditori;
- 6) – l’attività di strillonaggio effettuata da incaricati dell’editore, per la vendita promozionale di una sola testata, in aree e luoghi prestabiliti, oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra le organizzazioni degli editori, dei rivenditori ed il comune competente per territorio;
- 7) – la rivendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi, pensioni ed in altri complessi turistico – ricettivi, qualora esso costituisca un servizio ai clienti. È possibile la vendita di quotidiani e periodici presso la locale casa di Riposo “Opera Pia Dr. D. Uccelli”, effettuata da rivenditore munito di autorizzazione, previo accordo da stipularsi con l’ente interessato.

ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONE DI PARITA' DI TRATTAMENTO ALLE TESTATE

I soggetti autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici, sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

ARTICOLO 15 – SANZIONI

Le variazioni alle disposizioni in materia di rivendite di quotidiani e periodici, sono ricondotte in quanto compatibili, a quelle previste dall'articolo 39 della legge 11 Giugno 1971 n. 426.

Le sanzioni amministrative sono applicate secondo le procedure stabilite dalla Legge 24 Novembre 1981 n. 689.